



Prot. n. 63973/2025 del 29.04.2025

Classif. I/08 - Trasparenza e relazioni con il pubblico

Ai Presidi di Facoltà

Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale

Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza

Ai Direttori di Dipartimento

Al Direttore del Centro di Servizi per le attività ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo "Sapienza CREA - Nuovo Teatro Ateneo"

Al Direttore del Centro di Servizi sportivi della Sapienza "Sapienza Sport"

Alla Direttrice del Centro Linguistico di Ateneo – CLA

Al Direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi
CERSITES

Al Direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi Saperi & Co.

Al Direttore di Sapienza Università Editrice – SUE

Alla Direttrice del Polo museale Sapienza

Ai Direttori delle Aree dell'Amministrazione Centrale

Ai Responsabili Amministrativi Delegati

Al Responsabile dell'Ufficio Speciale Prevenzione, Protezione e Alta Vigilanza Sapienza Università di Roma

Al RSPP Area Tecnica

Al RSPP Area Chimica

Al RSPP Area Biomedica

Al RSPP Area Umanistica

Al RSPP Area Amministrativa

Al Medico Competente Coordinatore

Ai Medici Competenti Incaricati

Al Responsabile del Laboratorio Chimico per la Sicurezza

Al Responsabile per la sicurezza delle acque e il controllo della legionella

All'Esperto di Radioprotezione

All'Esperto Rifiuti e ADR

LORO SEDI

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

CF 80209930587 PI 02133771002

Area Legale

Ufficio Consulenza Legale

P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma

T (+39) 06 49910166

direzione.aral@uniroma1.it

www.uniroma1.it



**Oggetto: Verifica dichiarazioni sostitutive di certificazione relative
all'assenza di condanne con sentenza definitiva o procedimenti
penali pendenti. Indicazioni operative.**

Sono recentemente pervenute all'Area Legale numerose richieste di pareri riguardo alle conseguenze giuridiche dell'omessa dichiarazione, da parte dei partecipanti a procedure selettive per il reclutamento del personale o per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo o a gare di appalto indette da questa Amministrazione, di condanne penali con sentenza definitiva o di procedimenti penali pendenti, accertata in sede di verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli interessati, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 nella domanda di partecipazione alla procedura.

In considerazione della rilevanza della questione, si ritiene opportuno illustrare la normativa e gli orientamenti giurisprudenziali in materia e fornire alle Strutture in indirizzo le seguenti indicazioni operative.

Procedure selettive per il reclutamento del personale e per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo

L'articolo 4, comma 2, lettera l) del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante la disciplina generale sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, così come da ultimo modificato dal D.P.R. 6 giugno 2023 n. 82, prevede che il candidato all'atto della registrazione nel Portale unico del reclutamento (adempimento destinato a regime a sostituire la presentazione della domanda di partecipazione per tutte le procedure di selezione per l'accesso agli impieghi pubblici) «compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando: (...) l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel



casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale». A sua volta l'articolo 2, comma 7, del medesimo decreto presidenziale prevede che «(...) Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale».

Riguardo alle conseguenze giuridiche dell'omessa dichiarazione dei precedenti penali da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso agli impegni pubblici, occorre preliminarmente rilevare che, in base l'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994 «Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che (...) abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione (...)». Pertanto l'accertamento, in sede di verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione, di una sentenza di condanna irrevocabile per una fattispecie di reato che precluda l'assunzione presso una pubblica amministrazione, comporta *ipso iure* l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale e la decadenza dal rapporto di impiego eventualmente instaurato.

L'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 487/1994 dispone, inoltre, che *«Fermo restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, le amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura».* A sua volta l'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che *«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera».*



La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la *ratio* delle summenzionate disposizioni è quella di semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante. Da ciò discende che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco, ma solo la necessità di una spedita esecuzione della legge sottesa al sistema di semplificazione (si vedano, *ex multis*, Cons.Stato n. 4303/2020; Cons.Stato n. 5761/2019). Ne consegue, ulteriormente, che la disposizione non lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni e non chiede alcuna valutazione circa il dolo o la colpa grave del dichiarante (cfr. Cons.Stato n. 1172/2017).

La giurisprudenza ha tuttavia ulteriormente evidenziato che il richiamato articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai *“benefici (...) conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sicché, per l'applicazione della previsione, deve sussistere una stretta correlazione causale tra la dichiarazione e il provvedimento attributivo dei benefici, nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole al privato e i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimità, la determinazione provvedimentale dell'amministrazione, sicché la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l'attribuzione di un beneficio, e non quale falsa rappresentazione in sé, irrilevante rispetto al conseguimento dello stesso”* (cfr. Cons.Stato n. 4303/2020).

Nello stesso senso si è espressa anche la Cassazione Civile che ha affermato che *“in tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualevolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio”* (cfr. Cassaz. Civ. n. 22673/2020).

Secondo un diverso indirizzo giurisprudenziale, in tutti i casi in cui il bando di concorso preveda che nella domanda di partecipazione il candidato debba espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura, tutte le condanne riportate, anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc., quale che fosse il reato punito *«il dato obiettivo della mancata*



indicazione della condanna subita (...) costituisce un fatto storico che l'interessato era obbligato a comunicare e che attesta la violazione della regola del bando che imponeva ai candidati di indicare, in ogni caso, l'eventuale sussistenza di precedenti penali o di procedimenti penali in corso» (cfr. Cons.Stato, Sez. III, n. 148/2024).

Secondo un terzo indirizzo giurisprudenziale, nel caso in cui il bando di concorso prescriva l'indicazione nella domanda di partecipazione di tutti i precedenti penali, pur non sanzionando espressamente l'inottemperanza alla predetta prescrizione con l'esclusione dalla procedura, qualora si accerti che il candidato ha omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione alla selezione i precedenti penali a suo carico, *“l'effetto automaticamente escludente deriva non già dall'esistenza dei precedenti penali, ma dall'irregolarità o incompletezza della domanda di partecipazione, nella parte in cui l'interessato ha mancato di dare conto dei precedenti penali coperti dal beneficio della “non menzione” (cfr. Cons.Stato n. 11413/2022).*

Alla luce della normativa e della giurisprudenza innanzi illustrate, al fine di prevenire ogni incertezza sulle conseguenze giuridiche dell'omessa dichiarazione di precedenti penali e/o di procedimenti penali pendenti, si invitano le Strutture in indirizzo a:

- a) riportare integralmente nei bandi di tutte le procedure selettive per il reclutamento del personale e per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo il contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'assenza di condanne penali passate in giudicato e di procedimenti penali pendenti, che i candidati sono chiamati a rendere, nella formulazione attualmente prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera l) del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
- b) specificare nei bandi di concorso e nei modelli di domanda agli stessi allegati che, in caso contrario, i candidati sono tenuti a indicare le condanne riportate (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc.), i procedimenti penali a carico pendenti e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda il procedimento penale;
- c) indicare espressamente nel bando di concorso che l'inadempimento del predetto obbligo dichiarativo comporta l'esclusione dalla selezione.



Procedure di evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori pubblici

L'articolo 96, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici) prevede che le cause di esclusione di cui al precedente articolo 95 rilevano:

- a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) (sussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014);
- b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1,
 - lettera b) (la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile);
 - lettera c) (sussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive);
 - lettera d) (sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e) (commissione da parte dell'offerente di un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:
 - 1. dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94, oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;



2. dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
3. dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

Tuttavia se l'operatore economico contravviene all'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) dell'articolo 96, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

L'articolo 96, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede inoltre che l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale.

L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

Occorre tuttavia evidenziare che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, in coerenza con l'indirizzo interpretativo affermato in numerosi pareri dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2016, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'obbligo dichiarativo sussistente in capo ai partecipanti alle procedure di evidenza pubblica non può ritenersi limitato alle condanne definitive per le fattispecie di reato che comportano l'esclusione automatica dalla gara di appalto, ma comprende qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere alla stazione appaltante di valutare se il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d'incrinare l'affidabilità e integrità dell'operatore nei rapporti con l'Amministrazione e di mettere il fatto così qualificato in relazione con il contratto oggetto dell'affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d'inaffidabilità e assenza d'integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 maggio 2021, n. 3772, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3336/2024).

Pertanto, nel caso in cui, in occasione della verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai partecipanti alla gara di appalto, si accerti che un concorrente ha omesso di dichiarare una sentenza di condanna definitiva o un procedimento penale



pendente, la stazione appaltante è tenuta ad accertare se l'omissione dichiarativa, pur non costituendo una causa di esclusione automatica dalla gara, sia suscettibile di integrare un "grave illecito professionale" dell'operatore economico, tale da mettere in dubbio l'affidabilità e l'integrità dell'impresa e indurre a disporre l'esclusione della stessa dalla gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni prescritte dall'articolo 98, comma 2, del medesimo decreto:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova.

A differenza del previgente Codice dei contratti pubblici, che lasciava sul punto un ampio margine di discrezionalità alla Stazione appaltante, i gravi illeciti professionali e i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi sono attualmente indicati in modo tassativo nei commi 3 e 6 dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023, nei quali sono rispettivamente ricompresi alle lettere b), g) e h):

- b) la "condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio, oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione", in presenza di "indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente";
- g) la "contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 [del D.Lgs. n. 36/2023] di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94", in presenza degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o di eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, della sentenza di condanna non definitiva, del decreto penale di condanna non irrevocabile, della sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) la "contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94" [del D.Lgs. n. 36/2023],



di tutta una serie di reati consumati riportati nella stessa disposizione, in presenza di sentenza di condanna definitiva, di decreto penale di condanna irrevocabile, di sentenza di condanna non definitiva, di provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

In questi casi, la stazione appaltante, valutata, in contraddittorio con l'interessato, la gravità e la rilevanza dei fatti emersi in occasione delle verifiche d'ufficio, la loro attinenza al requisito di professionalità e l'incidenza degli stessi sul requisito di integrità e affidabilità richiesto per la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, dispone con provvedimento motivato l'esclusione dell'operatore economico dalla gara, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni prescritte dall'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Al riguardo si evidenzia che, con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'articolo 98, comma 3, lettera h) del D.Lgs. n. 36/2023, l'articolo 95, comma 3, del medesimo decreto prevede che *«l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando: a) il reato è stato depenalizzato; b) è intervenuta la riabilitazione; c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; e) la condanna è stata revocata»*. La predetta disposizione conferma l'orientamento della giurisprudenza amministrativa formatosi sotto il previgente Codice dei contratti pubblici, secondo il quale l'estinzione del reato (che consente di non dichiarare l'emanazione del relativo provvedimento di condanna), sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo, o per il pagamento della sanzione pecuniaria sostitutiva, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale, che è l'unico soggetto al quale l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di "reato estinto" e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell'intervenuta condanna (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2018 n. 7025; Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548; Cons. Stato, III, n. 4118/2016; Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2015, n. 4848, Cons. St., Sez. V, n. 3105/2015, n. 3092/2014 e n. 4528/2014).

Alla luce della normativa e della giurisprudenza innanzi illustrate, si invitano le Strutture in indirizzo a:

1. riportare integralmente nei bandi di gara il contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'assenza di condanne penali passate in



- giudicato e di procedenti penali pendenti, che i candidati sono chiamati a rendere; in base all'articolo 96, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
2. specificare nei bandi di gara e nei modelli di domanda agli stessi allegati che, in caso contrario, i candidati sono tenuti a indicare le condanne riportate, i procedimenti penali a carico pendenti e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda il procedimento penale, salvo che, alla data di scadenza del bando, il reato sia stato depenalizzato ovvero, con provvedimento giurisdizionale espresso della competente Autorità giudiziaria, sia stata disposta la riabilitazione, il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, oppure la condanna sia stata revocata;
 3. indicare espressamente nei bandi di gara che, in caso di inadempimento del predetto obbligo dichiarativo, l'Amministrazione si riserva di verificare se la dichiarazione non veritiera sia suscettibile di integrare un "grave illecito professionale" dell'operatore economico e di disporre l'esclusione dell'impresa dalla gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni prescritte dall'articolo 98, comma 2, del medesimo decreto.

Si rappresenta infine che, indipendentemente dalle conseguenze dell'omissione dichiarativa sulla partecipazione del candidato alla procedura concorsuale o alla procedura di evidenza pubblica, resta fermo in capo al RUP l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria prescritto dall'articolo 331 c.p.p.

Si invitano le Strutture in indirizzo ad osservare le indicazioni operative innanzi illustrate.

Cordiali saluti

F.TO IL DIRETTORE DELL'AREA LEGALE
(Dott. Andrea Bonomolo)